

ALLEGATO A

MODALITÀ' DI ATTUAZIONE DEL FONDO STRATEGICO PER I "PROGETTI DI SVILUPPO LOCALE" - II CLASSE DI AZIONI (*testo coordinato*)

Indice

A) FASI DEL PROCEDIMENTO

- 1_opera inserita nell'accordo di programma
- 2_ammissione a finanziamento (facoltativa)
- 3_concessione finanziamento
 - 3.1 comunicazione avvio procedura di affidamento lavori
 - 3.2 varianti
- 4_rendicontazione
- 5_proroghe/sospensioni

B) INDICAZIONI CONTABILI

- Fasi del procedimento
- Aggiornamento crono-programma tramite variazione esigibilità
- Acconti
- Liquidazione

A) FASI DEL PROCEDIMENTO

1_opera inserita nell'accordo di programma

Si tratta della fase di programmazione dell'opera e termina con la richiesta di ammissione e/o concessione alla Comunità.

In questa fase il Comune decide quale dei seguenti iter seguire per arrivare ad ottenere il finanziamento:

- a) richiesta ammissione a finanziamento (su progetto preliminare) a cui dovrà seguire richiesta di concessione a finanziamento (su progetto definitivo/esecutivo)
- b) richiesta diretta di concessione finanziamento (su progetto definitivo/esecutivo)

2_ammissione a finanziamento (facoltativa)

Ai fini dell'ammissione a finanziamento i Comuni beneficiari degli interventi dovranno presentare alla Comunità la seguente documentazione:

- il progetto preliminare, redatto ai sensi dell'articolo 15 della L.P. 26/93 e s.m.;
- la deliberazione, adottata dall'organo competente, di approvazione dello stesso progetto;
- le dichiarazioni di coerenza dell'intervento con gli strumenti di programmazione finanziaria e territoriale.

3_concessione finanziamento

La richiesta di concessione del finanziamento, inviata dai Comuni alla Comunità, dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- atto di approvazione in linea tecnica o in via definitiva del progetto definitivo o esecutivo (se non previsto definitivo), al quale saranno allegati la relazione tecnico – illustrativa e il quadro economico del progetto stesso, nonché copia conforme di tutti i pareri, le autorizzazioni e i nulla - osta di legge o la dichiarazione che gli stessi sono stati acquisiti con esito positivo e senza modifiche al progetto dell'opera da finanziare;
- dichiarazione dell'organo competente che non necessitano ulteriori pareri, autorizzazioni e nulla – osta ovvero che non necessita alcun parere o autorizzazione o nulla-osta;
- crono programma semplificato di realizzazione dell'opera (NB: il cronoprogramma tecnico deve essere coordinato con la programmazione finanziaria dell'opera) ovvero indicazione della data presunta di avvio della procedura di affidamento dei lavori e di fine lavori;

- dichiarazione dell'organo competente di inserimento dell'opera negli strumenti di programmazione finanziaria.

Verificata la completezza della documentazione la Comunità, adotta il provvedimento di concessione del contributo entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della documentazione.

L'atto di concessione, in coerenza con il crono-programma, fissa i seguenti termini che il Comune è tenuto a rispettare al fine della liquidazione del finanziamento:

- il termine entro cui procedere all'avvio della procedura di affidamento dei lavori è fissato in coerenza con il crono-programma allegato e comunque entro massimo entro 1 (un) anno dalla data del provvedimento di concessione, (ATTENZIONE: VARIAZIONE DI CRONOPROGRAMMA);
- il termine della rendicontazione è calcolato, in coerenza con il crono-programma allegato, in sei mesi dall'ultimazione delle opere indicata nel crono-programma;

3.1 monitoraggio del termine di avvio procedura di affidamento lavori

Il Comune beneficiario è tenuto a comunicare alla Comunità la data di avvio della procedura di affidamento dei lavori tramite dichiarazione del Responsabile del Procedimento di spedizione delle lettere di invito alle imprese o trasmissione della documentazione di gara ad APAC al fine di permettere il monitoraggio del termine fissato con la delibera di concessione;

3.2 varianti

Le varianti ai progetti per i quali è stato concesso il finanziamento possono essere adottate nei limiti previsti dall'articolo 27 della L.P. n. 2 del 09.03.2016.

4_Rendicontazione

Entro il termine fissato in fase di concessione, eventualmente prorogato, il Comune beneficiario è tenuto a presentare rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta presentando la seguente documentazione:

- atto di approvazione della contabilità finale e del verbale di collaudo o certificato di regolare esecuzione dei lavori, nonché del riepilogo delle spese sostenute;
- copia conforme del verbale di collaudo o certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- per i lavori in diretta amministrazione, quando non è prodotto il certificato di collaudo o di regolare esecuzione, verrà allegata la dichiarazione del Direttore dei lavori sulla regolare esecuzione dell'opera e sul rispetto dei termini assegnati per l'ultimazione dei lavori ;

L'importo del contributo sarà rideterminato in sede di liquidazione qualora la spesa effettivamente sostenuta sia inferiore al contributo concesso. Si precisa fin d'ora che saranno ritenute ammissibili solo le modifiche contrattuali strettamente attinenti all'opera indicata nell'Accordo di programma.

5_proroghe/sospensioni

La Comunità, su richiesta dell'ente beneficiario, può autorizzare la proroga/sospensione dei termini in questione per fatti oggettivamente non imputabili:

a) termine di avvio procedure di affidamento lavori:

proroga: Il beneficiario del finanziamento può richiedere la proroga del termine in parola per fatti oggettivamente non imputabili allo stesso per un periodo discrezionale consono alle proprie esigenze. Dopo la prima proroga sono concedibili ulteriori proroghe, per un periodo complessivo massimo di 1 (un) anno. La richiesta va inoltra entro la scadenza originariamente fissata ed eventualmente già prorogata;

sospensione: Il termine in parola può essere altresì sospeso a causa di liti o contenziosi pendenti davanti all'autorità giudiziaria fra il beneficiario e la Provincia o terzi e relative all'opera ammessa a finanziamento. La scadenza può essere sospesa per il periodo della pendenza della lite, tenendo conto anche di eventuali ricorsi. La richiesta di sospensione deve pervenire entro il termine di scadenza originariamente fissato alla Comunità che adotterà specifico provvedimento autorizzando la sospensione fino al ripristino delle condizioni per il proseguo dell'iter.

b) termine di rendicontazione

Proroga: Il beneficiario del finanziamento può richiedere la proroga del termine in parola per fatti oggettivamente non imputabili allo stesso per un periodo discrezionale consono alle proprie esigenze.

Dopo la prima proroga sono concedibili ulteriori proroghe, per un periodo complessivo massimo di 1 (un) anno.

Per i beneficiari che non si sono avvalsi delle eventuali ulteriori proroghe per un periodo complessivo massimo di un anno rispetto al termine di avvio delle procedure di affidamento è possibile richiedere una proroga aggiuntiva relativamente al termine di rendicontazione della durata massima di un anno.

Le richieste vanno inoltrate entro la scadenza originariamente fissata ed eventualmente già prorogata;

Sospensione: Il termine in parola può essere altresì sospeso a causa di liti o contenziosi pendenti davanti all'autorità giudiziaria fra il beneficiario e la Provincia o terzi e relative all'opera ammessa a finanziamento. La scadenza può essere sospesa per il periodo della pendenza della lite, tenendo conto anche di eventuali ricorsi. La richiesta di sospensione deve pervenire entro il termine di scadenza originariamente fissato alla Comunità che adotterà specifico provvedimento autorizzando la sospensione fino al ripristino delle condizioni per il proseguo dell'iter.

La Comunità può sospendere i termini nel caso di eventi oggettivamente riconosciuti, non imputabili al beneficiario ed attestati dalla Comunità di riferimento.

B) INDICAZIONI CONTABILI

Fasi del procedimento

1_opera inserita nell'accordo di programma

In questa fase si dovrebbe inserire l'opera nella programmazione finanziaria, ma non si ha ancora titolo né all'accertamento né all'impegno degli importi previsti dall'accordo di programma.

2_opera ammessa a finanziamento

In questa fase, si possono accertare gli importi indicati nella delibera di ammissione a finanziamento del Comitato esecutivo di Comunità, ma non ancora impegnare.

L'atto di ammissione degli importi assegnati a titolo di trasferimenti destinati a investimento costituisce titolo per l'accertamento contabile dell'entrata da iscrivere, sulla base del crono-programma, nell'esercizio e nella misura in cui viene iscritta in bilancio la corrispondente spesa, da effettuarsi nei medesimi esercizi cui sono stati registrati gli impegni da parte della Comunità Valsugana e Tesino come saranno individuati;

3_opera con concessione finanziamento

a) Qualora non sia stata chiesta l'Ammissione a finanziamento, l'atto di concessione degli importi assegnati a titolo di trasferimenti destinati a investimento costituisce titolo per l'accertamento contabile dell'entrata da iscrivere, sulla base del crono-programma, nell'esercizio e nella misura in cui viene iscritta in bilancio la corrispondente spesa, da effettuarsi nei medesimi esercizi cui sono stati registrati gli impegni da parte della Comunità Valsugana e Tesino come saranno individuati;

b) Qualora sia stata autorizzata precedentemente l'Ammissione a finanziamento, si possono impegnare gli importi indicati nella delibera di concessione del finanziamento del Comitato esecutivo di Comunità.

Aggiornamento crono-programma tramite variazione esigibilità

Le comunicazioni riguardanti le eventuali variazioni al crono programma avverranno secondo la seguente tempistica:

- **entro il 15 ottobre** di ciascun anno comunicazione delle eventuali variazioni di esigibilità intervenute nel corso dell'anno in corso;
- **entro il 20 febbraio** di ciascun anno le comunicazioni delle eventuali variazioni di esigibilità derivanti dalle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui;

Ciascun Comune si assume le conseguenze contabili che dovessero derivare dal mancato rispetto delle regole sopra evidenziate.

Acconti e Liquidazione saldo

Il contributo può essere corrisposto per acconti fino ad un massimo del **90%** del contributo.

1° acconto fino al 10% del contributo presentando:

- atto di approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo, qualora non già presentato ai fini della concessione;
- dichiarazione di avvenuta aggiudicazione definitiva dei lavori e consegna degli stessi;

fino a n. 3 ulteriori acconti per un importo massimo complessivo dell'80% del contributo

sulla base degli stati di avanzamento degli interventi e dell'eventuale anticipazione di cui all'art. 46bis L.P. 26/1993, nel rispetto del crono programma, presentando:

- Certificato di pagamento emesso dal RUP in favore dell'appaltatore;
- Modello di richiesta acconto come da Allegato B attestante spese sostenute e/o da sostenere con indicazione di SAL, fatture e mandati di pagamento eventualmente emessi;

La liquidazione del **saldo** (importo a partire dal 10% del contributo secondo gli acconti richiesti) del finanziamento avverrà ad avvenuta certificazione della regolare esecuzione dell'opera sulla base della spesa effettivamente sostenuta comprovata dalla documentazione presentata per la rendicontazione.

La liquidazione degli importi di finanziamento, così come verificati ed eventualmente rideterminati in base a quanto rendicontato, è subordinata all'erogazione delle risorse da parte di Cassa del Trentino alla Comunità Valsugana e Tesino.